

TI_GERICHTE 52.2000.302 vom 13. März 2001

TI Tribunale d'appello, 2001-03-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_52.2000.302

FR: TI_GERICHTE 52.2000.302 du 13 mars 2001

IT: TI_GERICHTE 52.2000.302 del 13 marzo 2001

Regeste

Sentenza o decisione senza scheda

Erwägungen

E. 1

PAmm) e presentata da una persona legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicata sulla base degli atti, integrati dalle risultanze del complemento istruttorio esperito (art. 18 cpv. 1 PAmm). Questo tribunale non ritiene invece necessario sentire la moglie o i figli, in quanto non porterebbero alcun elemento di rilievo per il giudizio. Come si dirà più oltre (cfr. consid. 3), agli atti figurano già sufficienti prove in merito alla sussistenza del legame coniugale ed alla residenza effettiva dello straniero.

2. 2.1. Secondo l'art. 7 cpv. 1 prima frase LDDS il coniuge straniero di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora. Questo diritto non sussiste se il matrimonio è stato contratto per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri, segnatamente quelle sulla limitazione dell'effettivo degli stranieri (art. 7 cpv. 2 LDDS). Il permesso può anche essere negato in caso di abuso di diritto. L'abuso sussiste quando un diritto viene invocato per realizzare degli interessi che la legge non vuole proteggere (U. Häfelin/G. Müller, Grundriss des Allgemeinen Verwaltungsrechts, 3. ed., Zurigo 1998, n. 597 segg.; M. Imboden/R. Rhinow, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, 6. ed., Basilea/Francoforte sul Meno 1986, n. 74 e 78). In particolare ciò si verifica quando lo straniero si richiama ad un matrimonio che sussiste solo formalmente unicamente per ottenere il rilascio o il rinnovo di un permesso di dimora (cfr. DTF 121 II 97, consid. 4). La volontà di creare un'autentica unione coniugale non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano vissuto per un certo periodo o vivano al medesimo indirizzo, ritenuto che tale comportamento può essere stato adottato al solo fine di trarre in inganno le autorità (DTF 122 II 295 consid. 2b e rif.; 121 II 1, consid. 2d). Tuttavia, una separazione di fatto dei coniugi non provoca necessariamente la perdita del diritto ad un permesso di soggiorno (DTF 118 Ib 150, consid. 3b). Questa soluzione è stata scelta al fine di evitare che la presenza in Svizzera dello straniero dipenda dalla volontà del coniuge. Si è infatti inteso garantire al cittadino straniero il diritto di richiedere egli stesso l'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale, segnatamente anche il diritto alla separazione giusta l'art. 175 CC, senza per ciò dover temere di essere allontanato dalla Svizzera. 2.2. Il diritto al rilascio ed alla proroga del permesso di dimora del coniuge straniero di un cittadino svizzero si estingue qualora sorga un motivo d'espulsione giusta l'art. 10 LDDS (art. 7 cpv. 1 3. periodo LDDS). Secondo tale norma lo straniero può essere espulso quando è stato punito dall'autorità giudiziaria per un crimine o un delitto (lett. a), quando la sua condotta in generale e i suoi atti permettano di concludere che egli non vuole o non è capace di adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro paese (lett. c) o quando egli

stesso o una persona a cui deve provvedere cade in modo continuo e rilevante a carico dell'assistenza pubblica (lett. d). L'art. 11 cpv. 3 LDDS precisa che l'espulsione può essere pronunciata soltanto se dall'insieme delle circostanze appare adeguata. Per valutare se tale presupposto sia adempiuto occorre tener conto, segnatamente, della gravità della colpa dell'interessato, della durata del suo soggiorno in Svizzera e del pregiudizio che egli e la sua famiglia subirebbero in caso di espulsione (art. 16 cpv. 3 ODDS). 2.3. Al posto dell'espulsione l'autorità può limitarsi a pronunciare il rimpatrio dello straniero. Per rimpatrio s'intende il trasferimento dell'interessato dal sistema assistenziale del paese ospitante a quello d'origine. Tale provvedimento presuppone, di principio, che quest'ultimo Stato acconsenta alla presa a carico della persona interessata e che venga concluso un accordo per via diplomatica tra le nazioni interessate, al fine di stabilire le modalità del trasferimento (DTF 119 Ib 4 consid. 2b). In assenza di una simile intesa, la misura di rimpatrio è ampiamente comparabile ad una decisione di espulsione fondata sull'art. 10 cpv. 1 lett. d LDDS, tranne per il fatto che essa non comporta il divieto di entrata in Svizzera. In simili casi, il rimpatrio di uno straniero può essere ordinato soltanto se sono realizzate le condizioni poste dalla suddetta disposizione, dagli art. 10 cpv. 2 e 11 cpv. 3 LDDS, nonché dall'art. 16 cpv. 3 ODDS (DTF 119 Ib 4 segg. consid. 2b e c). Allorquando più motivi di espulsione sono dati senza che nessuno di essi giustifichi, di per sé, l'adozione di questo provvedimento per ragioni di proporzionalità, la situazione dello straniero va valutata nel suo insieme; per cui, a seconda delle circostanze, il suo allontanamento può comunque apparire giustificato (cfr. Wurzbürger, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, in: RDAF 53/1997, 308). 2.4. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare di cui all'art. 8 CEDU non è assoluto. Un'ingerenza nell'esercizio di tale diritto è ammissibile giusta l'art. 8 n. 2 CEDU "in quanto sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui". In questo contesto, va effettuata una ponderazione di tutti gli interessi pubblici e privati in gioco. In particolare, va esaminato se si può esigere dai familiari aventi il diritto di risiedere in Svizzera che lascino il nostro paese per seguire lo straniero al quale è stato rifiutato un permesso di dimora. La facoltà di esigere la partenza della famiglia di uno straniero dev'essere ammessa tanto più facilmente, qualora la presenza in Svizzera di costui, a causa del suo comportamento, risulti indesiderabile. Va altresì precisato che il solo fatto che non si possa pretendere dai membri della famiglia che lascino la Svizzera non costituisce, di per sé, un motivo sufficiente per accogliere il ricorso (DTF 122 II 5 consid. 2; 120 Ib 130 consid. 4a). 3. _____ ha interessato più volte le autorità di polizia e giudiziarie. Egli è inoltre stato condannato in tre occasioni: per favoreggiamento al soggiorno di stranieri entrati illegalmente in Svizzera, ricettazione e falsità in documenti, messa in circolazione di monete false e falsità in certificati. L'ultima condanna è, tra l'altro, riferita al comportamento assunto dal ricorrente nella presente procedura amministrativa (cfr. sub D). Sviate sono inoltre state le circostanze in cui egli è stato trovato in possesso di documenti falsi (passaporto e certificato di deposito per US\$ 10 mio) o che è stato indagato (ad esempio per truffa). In tale ambito è inoltre di rilievo il comportamento assunto dallo straniero in merito al pagamento delle pigioni degli appartamenti locati dalla sua famiglia. Egli ha infatti ammesso che, quando non era in grado di pagare l'affitto, la sua famiglia traslocava, lasciando scoperto il dovuto (cfr. verbale d'interrogatorio 2 marzo 1996 del ricorrente, pag. 2; denuncia per truffa 21 febbraio 1996 della sig. ra _____, Lugano;

denuncia settembre 1998 dell'hotel _____, Lugano). Dalla sentenza 25 gennaio 1994 della Corte correzionale del canton Ginevra (cfr. pag. 34) è inoltre emerso che nel 1980 egli è stato condannato in Germania ad una pena detentiva di due anni, effettivamente scontata. Sebbene le singole condanne pronunciate a carico dell'insorgente non siano tanto gravi ai sensi dell'art. 10 cpv. 1 lett. a LDDS, la somma delle stesse ed il comportamento in genere assunto dall'interessato denotano una totale mancanza di rispetto delle leggi, tale da richiamare l'applicazione di questa norma. Inoltre le condanne subite, contrariamente a quanto sostenuto dall'insorgente, risalgono tutte al decennio 1990-2000 e dunque sono piuttosto recenti, certamente di rilievo per il presente giudizio. Ma vi è di più. Al ricorrente è stato rilasciato il permesso di dimora in virtù del matrimonio contratto con una cittadina svizzera. Nella primavera 1997 (cfr. osservazioni 17 maggio 1999 del ricorrente al Consiglio di Stato, pag. 2) o nel maggio 1998 (verbale 26 marzo 1999 delle pretura di Lugano, sezione 6) egli si è tuttavia separato di fatto dalla consorte ed il 2 marzo 1999 quest'ultima ha inoltrato l'istanza di tentativo di conciliazione, che è stato dichiarato decaduto. Sebbene in quella sede la moglie avesse affermato di essere intenzionata a chiedere il divorzio, nessun passo è stato intrapreso in questa direzione. D'altra parte lo stesso straniero ha ammesso nell'interrogatorio 16 settembre 1998 di fronte alla polizia cantonale e nelle osservazioni 17 maggio 1999 all'indirizzo del Governo di vivere separato dalla moglie dalla primavera 1997. Ritenuto che la vita coniugale si è interrotta da ormai più di tre anni, si deve concludere che il vincolo matrimoniale esiste ormai soltanto formalmente, per cui il richiamarsi a tale legame configura un chiaro abuso di diritto. L'insorgente sostiene di essere ritornato a vivere con la propria famiglia a contare dal 12 agosto 1999 ed ha prodotto al proposito delle dichiarazioni firmate dalla propria consorte e dai propri figli attestanti la vita in comune. L'affermazione appare costruita con meri fini processuali e non può pertanto essere tutelata. La decisione 25 febbraio 1999 della Sezione dei permessi e dell'immigrazione citava già a chiare lettere che il permesso di dimora non gli era rinnovato in quanto viveva separato dalla moglie. Egli dunque ben sapeva che uno dei motivi essenziali alla base della risoluzione dell'autorità amministrativa era proprio la sussistenza di un vincolo matrimoniale di mero fatto. Ora, se egli avesse effettivamente ripreso la vita coniugale nell'agosto 1999, sarebbe stato nel suo interesse d'informare immediatamente le istanze interessate, ciò che tuttavia non ha fatto. Soltanto con il presente ricorso, ossia ad oltre un anno di distanza dall'asserita ripresa della vita coniugale, egli ha comunicato il suo nuovo recapito. Un simile comportamento conforta l'infondatezza dell'affermazione in parola. A giusta ragione il Consiglio di Stato ha dunque concluso che è venuto meno il motivo per il quale lo straniero era stato posto al beneficio del permesso di dimora. Va inoltre considerato che l'insorgente ha lasciato cadere la propria famiglia a carico della pubblica assistenza dal 1 novembre 1997 al 31 dicembre 1999, per un totale di fr. 37'649.20, sebbene le sue entrate fossero piuttosto elevate (dallo stesso quantificate in fr. 150'000.-- per il biennio 1997-1998, cfr. verbale 16 settembre 1998). Il ricorrente tenta di dissimulare tale circostanza, asserendo che si è trattato soltanto di pompose dichiarazioni fatte per celare la sua reale situazione finanziaria. Anche tale affermazione appare addotta con meri fini di causa. Egli ha infatti sostenuto in ben tre occasioni che i propri guadagni erano sostanziosi (cfr. consid. A) e soltanto in questa sede ha ritrattato le sue precedenti asserzioni. Va poi sottolineato che nelle proprie osservazioni 17 maggio 1999 dinanzi all'Esecutivo cantonale egli aveva confermato quanto sostenuto in precedenza, scrivendo che "sta il fatto che la consorte non ha finora chiesto l'adozione di nessuna misura provvisoria o supercautelare, per il che il signor _____ non è legalmente tenuto a

pagare alcunché, (...). (...) non si può certo rimproverare al signor _____ di non provvedere al mantenimento della moglie, dalla quale vive separato. Nemmeno essa ha provveduto a richiedere al giudice misure provvisoriale in tal senso." Risulta dunque essere al limite della temerarietà affermare ora il contrario. In tale ambito giova pure osservare che lo straniero non ha mai rifiuto, anche solo parzialmente, il debito contratto verso lo Stato. Va inoltre osservato che a carico dell'interessato vi sono precetti esecutivi per oltre fr. 450'000.-- e dodici attestati di carenza di beni per un totale di fr. 24'949.70. Ciò rappresenta un'ulteriore conferma che egli non sa adattarsi all'ordinamento vigente nel nostro paese. Giova infine rimarcare che dal 1995 lo straniero è privo di un documento di legittimazione valido. Malgrado i diversi solleciti ricevuti con l'avvertenza che la presentazione del passaporto valido è un requisito essenziale per il rilascio del permesso di dimora, a tutt'oggi egli non vi ha ancora provveduto né ha prodotto alcuna giustificazione in merito. D'altronde l'Ufficio federale dei rifugiati con lettera 21 novembre 1997 ha confermato che le autorità straniere competenti evadono le richieste di rilascio di un passaporto per un cittadino della ex-Jugoslavia in un lasso di circa sei mesi. La mancata presentazione di tale documento deve pertanto essere addebitata al solo insorgente, il quale non ha dimostrato di aver intrapreso alcuno sforzo per porre rimedio alla situazione. Ciò giustifica già di per sé il diniego del rilascio del permesso di dimora in virtù degli art. 3 cpv. 1 LDDS e 5 ODDS, secondo i quali la presentazione di un documento di legittimazione valido rappresenta un requisito essenziale per l'ottenimento del permesso postulato. Eccezioni sono ammesse soltanto qualora lo straniero provi di aver fatto il possibile per rimediare a questa mancanza; ciò che, come si è visto, non è il caso nella fattispecie. Il complesso delle prove in atti dimostra che il ricorrente durante gli anni trascorsi in Svizzera non ha saputo conformarsi al nostro modo di vita. A giusta ragione dunque il Consiglio di Stato ha ritenuto che nella fattispecie fossero adempiuti gli estremi per l'applicazione degli art. 7 e 10 cpv. 1 lett. a, b e d LDDS per negare il rinnovo del permesso di dimora. 4. Da quanto precede si deve ammettere che dal comportamento tenuto dal ricorrente durante tutto il suo soggiorno in Svizzera emerge in modo chiaro la sua incapacità ad adattarsi alle regole sociali e all'ordinamento giuridico del nostro paese. In simili circostanze, il suo interesse a vivere in Svizzera con la propria famiglia non appare preponderante rispetto alla necessità per le autorità di convenientemente tutelare l'ordine pubblico, allontanando lo straniero. Sebbene il ricorrente risieda fin dal 1984 nella nostra nazione, egli è tuttavia semplice dimorante. Inoltre egli ha conseguito la propria formazione in Croazia, dove ha trascorso la sua gioventù. In questo senso si può affermare che, in caso di ritorno nel proprio paese d'origine, egli non si troverà confrontato con particolari difficoltà d'adattamento. Neppure i rapporti che l'interessato intrattiene con la propria famiglia appaiono preponderanti in questo ambito. Come si è detto, il legame che lo unisce alla moglie si è ormai interrotto dal 1997 e pertanto egli non può ora invocare l'esistenza di una relazione intatta ed effettivamente vissuta. Per quanto concerne la relazione con i figli, dai quali il ricorrente vive comunque già separato, va rilevato che la decisione di non rinnovo del permesso di dimora è equiparabile ad una misura di rimpatrio. Qualora la sua famiglia non lo seguisse all'estero, lo straniero potrà comunque entrare in Svizzera per rendere loro visita e mantenere dunque i rapporti ora esistenti. 5. In conclusione la decisione impugnata risulta legittima, adeguata alle circostanze e rispettosa del principio della proporzionalità. Le autorità inferiori, limitandosi al rimpatrio del ricorrente, non hanno pertanto disatteso le disposizioni legali invocate. Difatti, la decisione censurata non procede da un esercizio abusivo del potere di apprezzamento che la legge riserva all'autorità di polizia degli stranieri

in ordine alla valutazione dell'adeguatezza della misura invocata. La decisione appare perciò corretta, anche sotto il profilo dell'art. 8 CEDU. 6. Sulla scorta di tali considerazioni il ricorso deve essere respinto. Uguale sorte spetta alla domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, già perché l'impugnativa era priva di ogni possibilità di successo sin dall'inizio (art. 30 PAmM). La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art. 28 PAmM). Per questi motivi, visti gli art. 8 CEDU; 3, 4, 5, 7, 9, 10 cpv. 1 lett. a, b e d, 11 cpv. 3, 12 e 16 LDDS; 8 e 16 cpv. 3 ODDS; 100 cpv. 1 lett. b n. 3 OG; 10 lett. a LALPS; 1 segg. PAmM; dichiara e pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. §. Di conseguenza _____ è tenuto a lasciare il territorio cantonale entro il 30 aprile 2001, notificando la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri. 2. La tassa di giustizia e le spese di fr. 800.-- sono poste a carico dell'insorgente. La domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta. 3. Contro la presente decisione è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione. 4. Intimazione a: _____ Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La segretaria

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.